Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 25 aprile 1924** **Numero 98**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 517.
Autorizzazione per una ulteriore concessione alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, di anticipazioni entro il limite massimo di L. 60,000,000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, di anticipazioni entro il limite massimo di L. 60,000,000, oltre quelle di cui al R. de-

creto 23 novembre 1914, n. 1287, al R. decreto 7 novembre 1920, n. 1633, al R. decreto 17 luglio 1921, n. 987, ed al R. decreto 17 giugno 1923, n. 1386.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto al relativo stanziamento nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa Finanze 1923-24.

Con altro decreto sarà pure iscritta, nello stato di previsione dell'entrata 1923-24, categoria movimento di capitali, la somma da ricuperarsi nel corrente esercizio sulle anticipazioni eseguite a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 3.

Con successivi decreti del Ministro per le finanze sarà disposto sul capitolo di spesa indicato all'articolo 2, il prelevamento delle somme necessarie per versarle nell'apposito conto corrente fruttifero istituito fra il Tesoro e le Società concessionarie di ferrovie, in esecuzione al R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 136. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 492.

Autorizzazione al comune di Castelletto di Brenzone a cambiare la propria denominazione in quella di Brenzone.

N. 492. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene autorizzato il comune di Castelletto di Brenzone (Verona) a cambiare la propria denominazione in quella di Brenzone.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1924.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1924, n. 505.

Erezione in Ente morale della Cassa di previdenza « Merli » fra gli impiegati e capi d'arte della Società Birra Peroni, in Roma.

N. 505. R. decreto 26 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretta in Ente morale la Cassa di previdenza « Merli » fra gli impiegati e capi d'arte della Società anonima Birra Peroni, ghiaccio e magazzini frigoriferi, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1924.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 504.

Modificazione dello statuto della Società di mutuo soccorso fra il personale di 1ª e 2ª categoria dell'Ufficio telegrafico centrale di Roma.

N. 504. R. decreto 17 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto della Società di mutuo soccorso fra il personale di 1ª e 2ª categoria dell'Ufficio telegrafico centrale di Roma.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1924.

REGIO DECRETO 27 marzo 1924, n. 508.

Modificazione dello statuto della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Luisa Paladini, in Lucca.

N. 508. R. decreto 27 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Luisa Paladini, in Lucca.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1924.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924.

Estensione alle nuove Provincie delle leggi, dei decreti e dei regolamenti concernenti la produzione zootecnica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;
Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estesi le leggi ed i regolamenti sottoindicati:

Legge 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), concernente l'ampliamento del servizio ippico;

R. decreto 4 settembre 1919, n. 1819, che approva il regolamento per l'esercizio dell'industria stalloniera privata;

R. decreto 29 febbraio 1920, n. 407, che approva il regolamento per le stazioni cavalline erariali;

Legge 5 luglio 1908, n. 392, sull'approvazione preventiva dei tori da destinare alla monta pubblica;

Legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (già applicata dal 1° gennaio 1921, per quanto riguarda l'art. 4, nella Venezia Tridentina, con decreto Commissariale del 20 dicembre 1920, e nella Venezia Giulia, con decreto Commissariale del 22 dicembre 1920);

Decreto-legge Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1596, che modifica l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente il diritto fisso per ogni capo bovino da macellarsi (già applicato nella Venezia Tridentina, con decreto Commissariale del 20 dicembre 1920, e nella Venezia Giulia, con decreto Commissariale del 22 dicembre 1920);

Decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 661, che reca un'aggiunta all'art. 3 della legge 6 luglio 1912, numero 832, per l'incremento della produzione zootecnica nazionale;

R. decreto 15 aprile 1920, n. 577, che stabilisce un contributo fisso per ogni capo bovino sottoposto a macellazione, devolvendone il provento alla tutela ed all'incremento del patrimonio zootecnico nazionale (già applicato nella Venezia Tridentina, con decreto Commissariale del 20 dicembre 1920, e nella Venezia Giulia, con decreto Commissariale del 22 dicembre 1920);

R. decreto 19 febbraio 1922, n. 331, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 6 luglio 1912, n. 832, recante provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;

Legge 17 luglio 1910, n. 522, che emana provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi;

R. decreto 4 giugno 1911, n. 829, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 522, contenente provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Calvene (Vicenza), di Erto Casso (Udine) e di Rometta (Messina).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Calvene, in provincia di Vicenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta disposta dal Prefetto sull'amministrazione comunale di Calvene ha rilevato gravi irregolarità amministrative e persistenti violazioni di legge, particolarmente nella gestione del patrimonio municipale, nella esecuzione di lavori pubblici e nell'impegno di spese; nella concessione, senza regolari deliberazioni, di sussidi e dell'assistenza sanitaria gratuita a persone che non vi avevano titolo; nella ripartizione del carico dei tributi locali, effettuata con indebite esenzioni e deplorevoli sperequazioni. È risultato inoltre che il sindaco aveva illecitamente maneggiato rilevanti somme del Comune ed aveva spesso dato luogo a severe critiche della cittadinanza particolarmente per una grave contravvenzione fiscale elevata a suo carico dagli agenti della finanza e per abusi compiuti nella determinazione del canone di abbonamento daziario per un pubblico esercizio gestito da persona di sua famiglia.

Contestati gli addebiti agli amministratori, questi li hanno in gran parte riconosciuti fondati e, per gli altri, hanno reso giustificazioni inattendibili.

La deficienza e l'irregolarità dell'azione della rappresentanza elettiva hanno suscitato nella popolazione un vivo malcontento che fa temere il verificarsi di gravi conseguenze.

Anche per ragioni di ordine pubblico oltre che per la necessità di sistemare la finanza dell'Ente e ricondurre la normalità nella gestione della civica azienda, si rende quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Calvene, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Brazzale, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Erto Casso, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione di Erto Casso ha posto in rilievo il disordine di quell'ufficio comunale, nel quale mancano o sono irregolarmente tenuti i registri prescritti e le scritture contabili; la liquidazione e l'erogazione delle spese è effettuata senza l'osservanza delle disposizioni di legge; la gestione del patrimonio procede in modo anormale ed è omessa ogni vigilanza atta ad impedire le frequenti usurpazioni da parte di privati; il dazio è tenuto in economia senza il prescritto regolamento e dà un gettito assai scarso.

I pubblici servizi, e particolarmente quelli di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria, sono deficientissimi; i locali scolastici sono inadatti.

Continui ed insanabili dissensi fra gli esponenti dei partiti locali, hanno, inoltre, determinato uno stato di acuta tensione che costituisce una preoccupante minaccia di turbamento della pubblica quiete, sicchè anche motivi d'ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della civica azienda, rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di **Erto Casso**, in provincia di **Udine**, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pietro Domenico De Zorzi, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rometta, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Rometta, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha spiegato assai scarsa attività a tutela degli interessi dell'Ente. Una recente inchiesta disposta dal Prefetto, in seguito a reclami della cittadinanza, ha rilevato il deficiente funzionameno degli uffici municipali nonchè l'abbandono dei pubblici servizi nelle frazioni e particolarmente della polizia urbana, della illuminazione, dell'assistenza sanitaria, della custodia del cimitero. Si è accertato inoltre che nessun interessamento l'amministrazione ha spiegato per risolvere i problemi di più vitale importanza, quali l'approvvigionamento idrico, la costruzione del mattatoio ed il ricupero di beni comunali usurpati da privati. Gravi manchevolezze ed irregolarità sono risultate nella gestione del patrimonio municipale, nella formazione dei ruoli per alcuni tributi locali e nel servizio di tesoreria.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, questa ha reso giustificazioni inattendibili.

Tutto ciò ha da tempo suscitato un vivo e diffuso malcontento contro la rappresentanza elettiva, che, d'altronde, non rispecchia più i sentimenti e le tendenze della popolazione, profondamente mutati in seguito all'affermarsi delle nuove correnti politiche anche in quel Comune, ed in tale situazione gli atteggiamenti recentemente ostentati dagli amministratori verso i partiti locali, hanno già dato luogo ad incidenti, che fanno temere più gravi conseguenze.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di sistemare le finanze dell'Ente e riordinarne i pubblici servizi mediante un periodo di gestione straordinaria, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rometta, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Visalli Giacinto di Giuseppe, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO COMMISSARIALE 18 marzo 1924.
Dichiarazione di pubblica utilità.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2459, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;

Visti i Regi decreti 8 aprile 1923, n. 820, e 12 luglio 1923, n. 1542;

Decreta:

E' dichiarata di pubblica utilità la costruzione di un idroscalo in località Gadimare su la costa a sud-ovest del Golfo di Spezia e precisamente sulla zona compresa tra il Regio Arsenale, la strada provinciale Spezia-Portovenere, e la strada comunale Gadimare-Fezzano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per visto e la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1924.

Il Vice-commissario: A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1924.
Nuove circoscrizioni degli Istituti di previdenza sociale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO

COL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia delle persone di ambo i sessi;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, col quale furono istituite Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con sede presso gli Istituti di previdenza sociale;

Veduto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1920, con cui furono stabilite le sedi di detti istituti, successivamente modificate col decreto Ministeriale 28 novembre 1921;

Considerata la necessità di riprendere in esame la costituzione degli istituti di previdenza sociale a cui sono stati aggregati i servizi della disoccupazione, e di aumentarne il numero, integrandoli, ove del caso, con agenzie locali da essi dipendenti;

Vedute le proposte formulate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Determina:

Art. 1.

Gli istituti di previdenza sociale, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e le agenzie da essi dipendenti, sono

stabiliti nei capoluoghi di provincia, come risulta dal prospetto che segue:

ISTITUTI	AGENZIE	ISTITUTI	AGENZIE
1. Alessandria	—	26. Pisa	Grosseto
2. Cuneo	—	27. Siena	Arezzo
3. Novara	—	28. Ancona	Ascoli, Macerata, Pesaro
4. Torino	—	29. Perugia	—
5. Genova	Imperia	30. Roma	—
6. Spezia	Carrara	31. Aquila	—
7. Bergamo	—	32. Chieti	Teramo
8. Brescia	—	33. Benevento	Campobasso
9. Como	Sondrio	34. Caserta	—
10. Cremona	Mantova	35. Napoli	—
11. Milano	—	36. Salerno	Avellino
12. Pavia	—	37. Bari	—
13. Padova	Rovigo	38. Foggia	—
14. Treviso	Belluno	39. Taranto	Lecce
15. Udine	—	40. Potenza	—
16. Venezia	—	41. R. Calabria	Catanzaro, Cosenza
17. Verona	—	42. Catania	Siracusa
18. Vicenza	—	43. Caltanissetta	—
19. Bologna	—	44. Messina	—
20. Ferrara	—	45. Palermo	—
21. Parma	Piacenza	46. Trapani	Girgenti
22. Ravenna	Forlì	47. Cagliari	—
23. R. Emilia	Modena	48. Sassari	—
24. Firenze	—	49. Trieste	Fiume, Pola
25. Livorno	Lucca	50. Trento	Bolzano

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto sarà provveduto, dopo la emanazione del regolamento di cui all'art. 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, alla costituzione dei Comitati consultivi degli istituti di previdenza sociale anzidetti.

Roma, addì 18 aprile 1924.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DECRETO PREFETTIZIO 10 aprile 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Caridà.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduto il R. decreto 27 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Caridà;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale, e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caridà è prorogato di tre mesi.

Reggio Calabria, addì 10 aprile 1924.

Il Prefetto: NOBILE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 17 corr., in Castelchiodato, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Mentana.

Roma, 20 aprile 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 344 — Data della ricevuta: 21 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Padiglione Enrico fu Luigi — Titoli del Debito pubblico al portatore: 6 — Ammontare della rendita L. 164.50 — Consolidato al 3.50 % con decorrenza al 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 343 — Data della ricevuta: 21 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Padiglione Enrico fu Luigi — Titoli del Debito pubblico al portatore: 1 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato al 5 % con decorrenza al 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1135 — Data della ricevuta: 4 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Walcher Clementina fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare del capitale L. 600 — Prestito nazionale 4.50 % con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 3 5)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, furono intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	570432	87.50	Morini *Iginio* di Vincenzo, minore sotto la patria podestà del padre, dom. in Alluvioni Cambiò (Alessandria)	Morini *Pietro-Francesco-Iginio* di Vincenzo, ecc. come contro.
5 %	37096	15 —	Caffù *Achille* fu Francesco, dom. a Roma	Caffù *Giacomo-Achille* fu Francesco, dom. a Roma.
3.50 % 3.50 % (1902)	332978 2618	101.50 231 —	Perfumo Giuseppe fu Vincenzo, dom. in Napoli; con usufrutto vitalizio a Riserva Giuseppe di *Giulio*, dom. in Napoli	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Riserva Giuseppe di *Giulia*, dom. in Napoli.
»	2617	465.50	Intestata come la precedente; *con condizione* che dopo la morte dell'usufruttuario l'usufrutto passi a Riserva Giulia fu Gennaro, nubile, dom. a Napoli	Intestata come la precedente; *con condizione*, come contro.
» »	4234 2207	35 — 140 —	*Andreoli* Nicola di Vincenzo, dom. a Lagonegro (Potenza)	*Andriola* Nicola di Vincenzo, ecc. come contro.
5 % »	46378 64094	235 — 625 —	Smurro Rosa di *Saverio*, vedova di Manente Pietro-Carlo-Rocco, dom. a Roma	Smurro Rosa di *Francesco-Saverio*, vedova ecc. come contro
5 %	192376	2665 —	Belli Emilio fu Alessio, minore sotto la patria podestà della madre Prato *Carlotta* fu Giovanni, vedova di Belli Alessio, dom. a Torino; con usufrutto a Prato *Carlotta* fu Giovanni, vedova di Alessio Belli, dom. a Torino	Belli Emilio fu Alessio, minore, sotto la patria podestà della madre Prato *Anna-Maria-Carola* ecc. come contro; con usufrutto a Prato *Anna-Maria-Carola* ecc. come contro.
3.50 % miste	3227 3468	70 — 70 —	*Tomassi* Luigi fu Giuseppe, dom. a Salerno	*Tomasso* Luigi fu Giuseppe, dom. a Salerno
»	4241	70 —	Intestata come la precedente, dom. a Napoli	Intestata come la precedente, dom. a Napoli.
3.50 %	650154	28 —	Bellando *Efisia* di Antonio, nubile, dom. a Mattie di Bussoleno (Torino)	Bellando *Clementina-Efisia* ecc. come contro.
5 %	271956	6175 —	Guffanti *Pasquale-Cirillo* fu Biagio, dom. a Como	Guffanti *Cirillo-Pasquale* fu Biagio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. ELENCO N. 38.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	406439	175 —	Chiapella *Angelica* fu Antonio, nubile, dom. a Firenze.	Chiapella *Angela od Angiola-Girolama detta Angelica* ecc. come contro.
5 %	1613	125 —	D'Orsi *Rosa* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Di Lembo *Concetta* fu Pasquale dom. in San Severo (Foggia).	D'Orsi *Carmela-Maria-Rosa* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Di Lembo *Nicoletta-Concetta* fu Pasquale ecc. come contro.
»	291294	2200 —	De Paolis Adele fu Vincenzo, nubile, domiciliata a Napoli.	De Paolis Adele fu Vincenzo, *divorziata da Pietro-Paolo-Giuseppe Wan Berlo* dom. a Napoli.
3.50 %	326868	7 —	Vassallo *Ettore* fu Colombo, minore sotto la patria potestà della madre Queirolo Luigia fu Pasquale, domiciliato a Rapallo (Genova). Con usufrutto a detta Queirolo, vedova Vassallo.	Vassallo *Gaetano-Ettore* ecc. come contro.
»	326869	7 —	Vassallo *Alice* ecc. come la precedente.	Vassallo *Domenica-Angela-Alice* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 aprile 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Disposizioni riguardanti il personale.

Decreto ministeriale 8 ottobre 1923.

Giorgi Remo, usciere in prova nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione è ricollocato in servizio attivo a datare dall'8 ottobre 1923.

Decreti ministeriali 15 novembre 1923.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Volpi Galliano, dalle funzioni e dal grado di applicato del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 15 novembre 1923.

Angelici Ruggero, è nominato applicato nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 16 novembre 1923.

Decreto ministeriale 16 dicembre 1923.

Manca Elio, Di Mattei dott. Alfredo, Fantini dott. Ottone, Bevilacqua dott. Michele, Orlandini dott. Gaetano, Piccolomini dottor Alberto, nominati in prova per un anno segretari nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 16 dicembre 1923.

Decreto ministeriale 31 dicembre 1923.

Cocuccioni Arnaldo, applicato nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, cessa dalla posizione di aspettativa, ed è richiamato in servizio a decorrere dal 1° settembre 1923; è prorogato il servizio di prova fino al 15 agosto 1924.

Decreto ministeriale 23 gennaio 1924.

Soldini Pio, usciere nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, cessa dalla posizione di aspettativa per giustificati motivi di salute ed è richiamato in servizio con decorrenza dal 1° agosto 1923.

Decreti Reali 27 gennaio 1924.

Sacchi cav. uff. Giuseppe, consigliere dell'emigrazione; Franzoni cav. Cesare, 1° ragioniere; Montalbano cav. uff Giuseppe, Alberini cav. uff. Leo, Graziaparis comm. Augusto, Ficarelli Adamo, De Maria Leonida, archivisti; Colaizzo Carlo, Calocero Giovanni, applicati; Pollastri Gaetano, usciere capo; Soldini Pio, usciere, sono dispensati dal servizio a decorrere dal 31 dicembre 1923 per scarso rendimento di lavoro.

D'Ambrosio Massimo applicato, dispensato dal servizio a decorrere dal 31 dicembre per motivi di salute.

Arena cav. uff. dott. Celestino, segretario nell'Amministrazione delle poste e telegrafi è nominato consigliere aggiunto nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 1° febbraio 1924.

Dell'Oro cav. uff. Giovanni, Benacchio cav. uff. dott. Alfredo, Gerbasi cav. uff. dott. Francesco, consiglieri aggiunti, sono promossi al grado di consiglieri nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 1° febbraio 1924 e con riserva di anzianità.

Decreti ministeriali 27 gennaio 1924.

Cheynet Andrea, Paternò Carlo, Guttarolo Francesco, Ferretti Costantino, De Gregorio Eugenio, applicati, sono promossi per merito al grado di archivisti con decorrenza dal 1° febbraio 1924.

Caruzzi Ciro, applicato, è nominato ragioniere con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Roddolo avv. Giacinto, segretario, è nominato 1° segretario con decorrenza dal 16 febbraio 1924.

Decreti ministeriali 16 febbraio 1924.

Sogliera dott. Norberto, è nominato segretario nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 16 febbraio 1924.

Boncompagni Alfredo, Molari Emilio, Delle Donne Filippo, Piacentini Antonio, Ricca rag. Alfredo, Bertelli Adolfo, Vinci Eugenio,

Ferrante Guglielmo, sono nominati applicati nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza rispettivamente dal giorno 16, 18, 20, 21, 22, 25, 27 e 28 febbraio 1924.

Castiglia Settimio, Celli Augusto, Puce Pietro, Casadei Enrico, sono nominati uscieri nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza, rispettivamente dal 16, 18, 20 e 25 febbraio 1924.

Decreti ministeriali 27 febbraio 1924.

Pinto comm. Carmine, consigliere aggiunto dell'emigrazione, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di salute per mesi 6, dal 1° marzo 1924, con l'assegno annuo pari alla metà del suo stipendio.

Ferrini dott. Guglielmo è nominato segretario nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 20 febbraio 1924.

Decreto ministeriale 26 marzo 1924.

Villari comm. dott. Luigi, consigliere aggiunto dell'emigrazione, fuori ruolo cessa a decorrere dal 12 ottobre 1923 dal prestar servizio presso il Segretariato della Società delle Nazioni in Ginevra, e riprende in pari data il suo posto in soprannumero nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione.

A decorrere dal 1° febbraio 1924 il suddetto cessa dalla posizione di soprannumero e prende il posto tra il cav. uff. Piazzani Adolfo ed il cav. Rabby Ezio.

Con successivo decreto verrà fissato l'ammontare dello stipendio spettante al comm. Villari in base alle disposizioni di cui al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 14.

Assegnazioni di stipendio in applicazione del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 14, che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo alle tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Decreto ministeriale 4 ottobre 1923.

Rostagno comm. Domenico, consigliere dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 15,000 oltre lire 160 di assegno personale a decorrere dal 1° aprile 1922.

Decreto ministeriale 7 novembre 1923.

Piazzani cav uff. Adolfo, consigliere aggiunto dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 13,800 dal 3 marzo 1923.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1924.

Menchetti Alessio, commesso capo nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 6,800 a decorrere dal 1° aprile 1922.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 95

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	143 74	Belgio	122 27
Londra	98 471	Olanda	8 51
Svizzera	398 24	Pesos oro	16 75
Spagna	316 —	Pesos carta	7 30
Berlino	—	New York	22 479
Vienna	0 033	Oro	433 74
Praga	66 15		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con god. in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 95
	3.50 % » (1902)	77 —
	3.00 % lordo	50 81
	5.00 % netto	96 91
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	81 75

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a premi per i migliori studi sulla pesca nei vari compartimenti marittimi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 24 marzo 1921, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a tre premi indivisibili, il primo di L. 3500, il secondo di L. 2500, ed il terzo di L. 1500, da conferirsi agli autori dei migliori studi sopra i sistemi di pesca, vigenti nei vari compartimenti marittimi, e sulla produzione, esportazione e consumo del pesce nei centri pescherecci di ogni compartimento.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capi delle Direzioni e delle Capitanerie di porto, e gli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto, aventi grado non inferiore a quello di capitano.

Sono pure ammessi al concorso gli ufficiali di porto del litorale annesso all'Italia e delle colonie italiane, purchè di grado corrispondente, e per circoscrizioni corrispondenti.

Ciascun concorrente dovrà, col proprio studio, riferirsi alla pesca nei limiti esclusivi del compartimento in cui presta servizio alla data del presente decreto, rimanendo però in sua facoltà, nel caso di trasloco, di illustrare la pesca nel compartimento in cui venga trasferito.

I capi e gli ufficiali delle direzioni marittime avranno libertà di scelta del compartimento, nei limiti della circoscrizione della direzione.

È, poi, riservata libertà di scelta del compartimento a coloro che siano riusciti vincitori in precedenti analoghi concorsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 3, debbono pervenire, insieme con gli studi (in duplice esemplare), al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale di agricoltura - Divisione V), non più tardi del 31 dicembre 1924.

Art. 4.

Saranno tenuti in speciale considerazione gli studi che contengano più estesi ed esatti dati statistici, quelli che si ricolleghino a precedenti lavori pubblicati su argomento analogo, e quelli che illustrino l'attività spiegata, durante l'anno 1924, dalle autorità portuali del compartimento, per l'osservanza delle norme che regolano l'esercizio della pesca, e per la repressione della pesca abusiva.

Art. 5.

Gli studi debbono essere originali ed inediti. Essi non saranno restituiti ai concorrenti. Il Ministero si riserva la facoltà di pubblicare a propria cura e spese, gli studi dei vincitori del concorso, senza che questi possano accampare altri diritti oltre il pagamento del premio e la concessione del diploma di cui al successivo articolo.

Art. 6.

Ai vincitori sarà concesso, oltre il premio, uno speciale diploma di benemerenza.

Art. 7.

I premi saranno pagati coi fondi del cap. « Insegnamento professionale della pesca, indagini, studi, pubblicazioni, ecc. », del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1924-25.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.